

mercato dei capitali al momento dell'emissione ed in rapporto al costo di emissione. Mi pare quindi che analogamente a quanto è stabilito dalla legge sul credito fondiario, cioè che la misura dell'interesse sia determinata di volta in volta, si possa qui sopprimere la fissazione della misura dell'interesse.

E poichè ho la parola, credo che la decisione presa dalla Camera in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Presutti, non escluda assolutamente che in sede di regolamento possa essere stabilito che le rappresentanze dell'Istituto nazionale della colonizzazione siano affidate ad enti di pubblico interesse già esistenti. Intendo che la decisione della Camera sia stata in questo senso, che non ha voluto incidentalmente risolvere la grande questione del credito agrario nel Mezzogiorno e non ha creduto, senza interpellare le Casse di risparmio ed altri Istituti, obbligarli per legge a prestazioni gratuite.

Solo in questo senso credo che debba essere intesa la decisione della Camera.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Per non lasciar passare senza opportuno chiarimento le dichiarazioni fatte or ora dall'onorevole Giuffrida sul valore da darsi al ritiro dell'emendamento dell'onorevole Presutti rilevo che io mi trovo nello stesso ordine di idee, cioè che mi sembra prematuro parlare oggi di questo ordinamento.

Si potrà in sede di regolamento, con accordi degli istituti interessati, regolare questa materia.

DRAGO, *relatore*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole ministro.

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. In un certo momento si è alzato il ministro del tesoro per dire che anche egli ha parte in questa materia.

Quindi se si vota l'articolo proposto dalla Commissione, dove è detto « ministro di agricoltura » bisogna aggiungere « d'accordo col ministro del tesoro », altrimenti avremo l'opposizione del Senato.

PRESIDENTE. La ringrazio della sua osservazione. (*Si ride*).

L'onorevole Giavazzi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GIAVAZZI. Scopo del mio emendamento al secondo comma di questo articolo era quello d'introdurre questa frase: « il ministro di agricoltura d'accordo col ministro del tesoro ».

PRESIDENTE. Di concerto: è la frase sacramentale.

GIAVAZZI. Sta bene. Per il primo comma dell'articolo non sarei d'accordo con l'onorevole Giuffrida di cancellare la disposizione che l'interesse delle cartelle fondiarie sia del cinque per cento.

Questo articolo dà facoltà all'Istituto di emettere due sorta di cartelle fondiarie: quelle che riguardano il pagamento di metà del prezzo di espropriazione, come fu autorizzato l'Istituto a termine dell'articolo 8, le altre che riguardano le cartelle di credito fondiario che l'Istituto emetterà per procurarsi ulteriori mezzi per le opere di bonificazione. Ora che per queste seconde cartelle non si dica quale debba essere l'ammontare dell'interesse sta bene, e siamo d'accordo, perchè si stabilirà quell'interesse che sarà reclamato dalle condizioni del mercato nel momento in cui l'emissione avrà luogo; ma per le cartelle che si danno a coloro che sono espropriati, in pagamento della metà del prezzo, bisogna che l'interesse sia determinato perchè gli espropriati sappiano fin da principio che cosa si dà loro in pagamento e qualè l'interesse di queste cartelle. Perciò manterrei il primo comma dell'articolo così, come è stato proposto dalla Commissione, oltre la breve modificazione che ho suggerito al secondo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari dunque non insiste nel suo emendamento?

CANEVARI. Non insisto, però vorrei osservare che io avevo cercato di riunire tutte queste disposizioni all'articolo 42-bis, in modo che esse fossero tutte quante raccolte in quel solo articolo...

PRESIDENTE. Ma all'articolo 39 della Commissione è contenuta tutta questa parte, salvo variazione di forma.

CANEVARI. Dato l'accordo fra i vari rappresentanti di gruppo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piemonte.

PIEMONTE. Faccio osservare che se alle cartelle fondiarie si dà una garanzia ipotecaria, alle cartelle di credito agrario bisognerà dare una garanzia simile, e cioè quella sui frutti pendenti. Non si capirebbe perchè ci dia la garanzia solo alle cartelle fondiarie e non a quelle di credito agrario. Prego il collega Giavazzi di considerare questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Giavazzi ha facoltà di parlare.

GIAVAZZI. È naturale che le cartelle di credito fondiario abbiano una garanzia